

Condizioni generali di polizza.

Assicurazioni a termine fisso.

Disposizioni preliminari.

1. — La *polizza* è emessa in base alle dichiarazioni fatte dall'assicurato all'atto della sua iscrizione alla Cassa Mutua Pensioni di Torino, e alle dichiarazioni fatte all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e sottoscritte nella *proposta*.

2. — La somma assicurata è formata dal capitale risultante dalla liquidazione della Cassa Mutua Pensioni di Torino, considerato come un premio unico, e dal capitale assicurato coi successivi versamenti di premi ai quali si obbliga il contraente nella *proposta*.

3. — Assume la figura di *contraente* chi in nome proprio sottoscrive il contratto e si obbliga al pagamento dei premi; si chiama *assicurato* la persona dalla cui vita dipende il pagamento dei premi e dei capitali assicurati; si chiama *beneficiario* la persona a favore della quale è stipulato il contratto.

4. — La *proposta* è impegnativa dalla data della sottoscrizione e le dichiarazioni contenutevi servono di base alla definizione del contratto.

Agli effetti della validità del contratto di assicurazione, questo ha decorrenza dal 1° del mese nel quale viene sottoscritta la *proposta*.

Esenzione dalla visita medica.

5. — L'Istituto non prescrive la visita medica per gli assicurandi a capitali a *termine fisso*: perciò queste assicurazioni sono soggette alle seguenti limitazioni: